COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

IL PRESIDENTE

Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici
PARTENZA 27 Aprile 2018
Prot: 2018/0000446/CRP

Roma, lì 27 aprile 2018

UFFICI
+
copie SP

TRANSITO 04/05/2018

Signor Presidente,

ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, Le trasmetto la relazione, con allegato, afferente all'attività di controllo svolta da questa Commissione.

Cordialmente,

Il Presidente Luciano Calamaro

Luciano Calamaro

All'On. Roberto Fico
Presidente della Camera dei deputati

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 4 Maggio 2018
Prot: 2018/0011422/GEN/TES

VIA DEL SEMINARIO, 76 - 00186 ROMA - TEL. 06/67605763 - FAX 06/67606118 - e-mail: crp@camera.it

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

Alla Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei deputati

RELAZIONE

(articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96)

27 APRILE 2018

Pres. Luciano Calamaro
Cons. Fabrizio Di Marzio
Cons. Bruno Rosario Polito
Cons. Laura Cafasso
Cons. Luca Fazio

Senato della Repubblica - Camera dei deputati

Sommario

1 Premessa 3

2. Il Quadro Normativo 3

3. Controllo sui rendiconti 2016 5

4. Controllo sui rendiconti 2013. 2014 e 2015 5

5. Controllo degli Statuti 6

6. Audizioni 7

7. Istanze per l'accesso ai documenti prodotti o detenuti dalla Commissione 8

8. Istanze per informazioni sulla corretta applicazione della normativa 8

9. Gestione del Contenzioso 8

10. Conclusioni 9

Tabella 1 Elenco partiti e movimenti politici ottemperanti agli obblighi di presentazione del rendiconto per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 9. comma 4 della legge n. 96 del 2012 alla data del 15 giugno 2017 11

Tabella 2 Elenco partiti e movimenti politici i cui rendiconti per l'esercizio 2016 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge. 12

Tabella 3 Elenco partiti e movimenti politici ottemperanti agli obblighi di presentazione del rendiconto per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 9. comma 4 della legge n. 96 del 2012 alla data del 15 giugno 2017, con attività di controllo in itinere. 14

Tabella 4 Elenco partiti e movimenti politici inottemperanti agli obblighi di presentazione del rendiconto e relativi allegati ai sensi dell'art. 9. comma 4 della legge n. 96 del 2012 alla data del 15 giugno 2017 e destinatari di atti di contestazione. 15

Tabella 5 Elenco Partiti e Movimenti Politici i cui rendiconti 2015 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge alla data del 27 Aprile 2018 (*) 15

Tabella 6 Elenco Partiti e Movimenti Politici ritenuti inottemperanti agli obblighi di presentazione del Rendiconto 2015 e relativi allegati ai sensi dell'art. 9. comma 4 della legge n. 96 del 2012 e s.m.i. alla data del 31/12/2017 17

Tabella 7 Elenco delle Ordinanze Archiviazione su atti di contestazione - Rendiconto 2015 18

Tabella 8 Elenco Partiti e Movimenti Politici i cui rendiconti 2014 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge alla data del 27 Aprile 2018 (**) 19

Tabella 9 Elenco Partiti e Movimenti Politici ritenuti inottemperanti agli obblighi di presentazione del Rendiconto 2014 e relativi allegati ai sensi dell'art. 9. comma 4 della legge n. 96 del 2012 e s.m.i. alla data del 31/12/2017(*) 21

Tabella 10 Elenco delle Ordinanze Archiviazione su atti di contestazione - Rendiconto 2014 21

Tabella 11 Elenco Partiti e Movimenti Politici i cui rendiconti 2013 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge alla data del 27 Aprile 2018(***) 22

Tabella 12 Elenco Partiti e Movimenti Politici ritenuti inottemperanti agli obblighi di presentazione del Rendiconto 2013 e relativi allegati ai sensi dell'art. 9. comma 4 della legge n. 96 del 2012 e s.m.i. alla data del 31/12/2017 23

Tabella 13 Elenco delle Ordinanze Archiviazione su atti di contestazione - Rendiconto 2013 24

1 Premessa

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 – in prosieguo Commissione - elabora, ai sensi del successivo comma 5, una relazione sugli esiti del controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti presentati dai partiti e movimenti politici per ciascun esercizio contabile.

L'attività nel corso del 2017 si è articolata, in via principale, nel controllo dei rendiconti dell'esercizio 2016, eseguendo la verifica sulla conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 2015, n. 175.

Con decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (*c.d. milleproroghe 2016*) il termine per la trasmissione alla Commissione del rendiconto e dei relativi allegati è stato prorogato, per le annualità 2013 e 2014, al 15 giugno 2016. È, poi, entrato in vigore il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (*c.d. milleproroghe 2017*) che, all'art. 5, comma 11-*bis*, ha fissato, alla data del 31 dicembre 2017, la scadenza per la presentazione dei rendiconti per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, mentre è restato fermo al 15 giugno 2017 il termine per la presentazione dei rendiconti 2016.

Alla stregua del riportato contesto normativo la relazione descrive l'attività di controllo svolta dalla Commissione, alla data odierna, sui rendiconti per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016.

2. Il Quadro Normativo

- Con l'entrata in vigore della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante *"Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"*, i partiti e movimenti politici sono obbligati a redigere annualmente un rendiconto, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico (corredato dai relativi allegati: nota integrativa, relazione sulla gestione, verbale di approvazione e parere della società di revisione) da trasmettere alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e seguenti, della legge n. 96 del 2012, esegue il relativo controllo.

- La legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*", ha ridotto i contributi pubblici per il finanziamento dell'attività politica dei partiti e dei movimenti politici. Ha rafforzato il sistema dei controlli assoggettando, in particolare, i rendiconti alla verifica contabile eseguita da una società di revisione. Ha affidato, inoltre, ulteriori specifici controlli alla Commissione, nell'intento di elevare il grado di trasparenza nell'utilizzo delle somme ricevute a titolo di finanziamento alla politica, di provenienza sia pubblica che privata.

- Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*" ha, tra l'altro, disposto l'abolizione dei contributi statali ai partiti e la loro sostituzione con i benefici previsti dagli artt. 11 (*detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)* e 12 *(destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)* in favore dei partiti iscritti nel registro nazionale in possesso dei prescritti requisiti.

- La legge 27 ottobre 2015, n. 175, recante "*Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici*", ha stabilito che la modalità di controllo, consistente nella verifica di conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, trova applicazione a partire dai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

- Con decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" *(c.d. milleproroghe 2016)*, è stato fissato al 15 giugno 2016, il termine di resa del conto di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per gli esercizi 2013 e 2014. È stata, altresì, introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000 nei confronti dei partiti e dei movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione dei rendiconti e dei relativi allegati nei termini previsti.

3. Controllo sui rendiconti 2016

Il controllo della Commissione sui rendiconti per l'esercizio 2016, esteso anche al riscontro dell'inerenza delle spese effettuate all'attività politica dei partiti, è stato caratterizzato dalla complessità e dall'elevato numero dei documenti soggetti a verifica.

La presentazione dei rendiconti per l'annualità 2016 e dei relativi allegati, come già accennato, è stata fissata alla data del **15 giugno 2017.**

A tale data, degli 89 partiti o movimenti politici sottoposti all'obbligo di presentazione del rendiconto, n. 72 hanno ottemperato, come riportato nella **tabella n. 1**.

Dei 72 rendiconti presentati, alla data della presente relazione, a seguito dell'attività istruttoria da parte della Commissione, n. 54 sono stati riconosciuti regolari e conformi alla legge **(tabella n. 2).**

Per i restanti 18 partiti e movimenti politici, destinatari di inviti a sanare le irregolarità contabili, sono ancora in corso le attività di controllo **(tabella n. 3).**

I partiti e i movimenti politici riconosciuti inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto e dei relativi allegati (n. 17) sono stati destinatari di atto di contestazione notificato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria introdotta dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito con legge n. 21 del 2016 **(tabella n. 4)**.

4. Controllo sui rendiconti 2013, 2014 e 2015

Con riferimento all'esercizio 2015, alla data di deposito della presente relazione, n. 73 rendiconti di partiti o movimenti politici sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge **(tabella n. 5),**[1] mentre altri 8 partiti o movimenti politici sono stati destinatari di inviti a sanare le irregolarità contabili.

Nei confronti di n. 5 partiti, inoltre, sono stati emessi atti di contestazione **(tabella n. 6).**

Sono state, infine, adottate n. 35 ordinanze di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato ai sensi della legge n. 689 del 1981 **(tabella n. 7)**.

[1] La tabella n. 5 rappresenta un aggiornamento della tabella n. 2 della relazione 2015 della Commissione datata 26 aprile 2017 e successive integrazioni.

Con riferimento all'esercizio 2014, i rendiconti dei partiti e movimenti politici che sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge è pari a n. 81 **(tabella n. 8).**[2]

Sono in corso le attività di controllo per n. 1 partito destinatario di invito a sanare le irregolarità contabili, mentre per n. 2 partiti sono stati emessi atti di contestazione **(tabella n. 9).**

Sono state, infine, adottate n. 19 ordinanze di archiviazione **(tabella n. 10).**

Con riferimento all'esercizio 2013, i rendiconti dei partiti e movimenti politici che sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge è pari a n. 71 **(tabella n. 11).**[3]

I partiti destinatari di atti di contestazione sono n. 2 **(tabella n. 12).**

Sono state adottate, inoltre, n. 8 ordinanze di archiviazione **(tabella n. 13).**

5. Controllo degli Statuti

La Commissione effettua il controllo degli statuti dei partiti e dei movimenti politici ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge n. 13 del 2014, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale tenuto dalla Commissione medesima.

La redazione in forma di atto pubblico dello statuto, il controllo di conformità alle indicazioni dettate dall'art. 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale assicurano la trasparenza degli assetti organizzativi interni del partito e la possibilità di conoscenza da parte di ogni interessato delle informazioni relative al funzionamento degli organi sociali, dei diritti e doveri degli associati, delle modalità di gestione delle risorse economiche a sostegno dell'iniziativa politica e dei relativi livelli di responsabilità.

La Commissione, dopo aver verificato la conformità di ogni singolo statuto (o delle modifiche al testo degli statuti già registrati) ai requisiti stabiliti dall'art. 3 del citato decreto legge, iscrive il partito nel registro nazionale (o conferma l'iscrizione).

Il registro, consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Parlamento italiano dedicata alla Commissione[4], si compone di due parti: la prima in cui sono iscritti i partiti con

---

(2) La tabella n. 8 rappresenta un aggiornamento della tabella n. 7 della relazione 2014 della Commissione datata 28 aprile 2016 e successive integrazioni.

(3) La tabella n. 11 rappresenta un aggiornamento della tabella n. 7 della relazione 2013 della Commissione datata 30 novembre 2015 e successive integrazioni.

statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013: la seconda in cui sono elencati i partiti ammessi ai benefici previsti dagli articoli 11 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici) e 12 (destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) del citato decreto-legge.

L'iscrizione e la permanenza nel registro - unitamente al requisito indicato all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 149 del 2013 - costituiscono condizione per l'accesso ai benefici predetti.

Al fine di fornire un supporto ai partiti e movimenti politici che intendano dotarsi di uno statuto, la Commissione, con delibera n. 1 del 12 febbraio 2018, ha pubblicato apposite "Linee Guida per la redazione degli statuti dei partiti e dei movimenti politici" rese disponibili per la consultazione on line sul sito internet citato.

Per quanto concerne le attività effettuate nel corso dell'anno 2017, sono pervenuti alla Commissione n. 21 Statuti, di cui n. 15 per la richiesta di nuova iscrizione al registro e n. 6 recanti modifiche a statuti di partiti già iscritti nel registro nazionale.

La Commissione ha deliberato n. 6 nuove iscrizioni e n. 6 modifiche a statuti già oggetto di approvazione. Ha, inoltre, adottato n. 7 provvedimenti di diniego dell'iscrizione, per difetto dei requisiti. Per n. 2 nuove richieste di iscrizione, l'attività istruttoria ha avuto termine nel 2018.

6. Audizioni

Nel quadro dei procedimenti sanzionatori in atto avviati a seguito del controllo sui rendiconti, la Commissione ha svolto n. 3 audizioni dei partiti che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di tali audizioni sono state acquisite memorie, ulteriore documentazione ed informazioni utili per meglio definire la natura dei soggetti obbligati alla rendicontazione.

Per l'attività di controllo in materia statutaria, la Commissione ha svolto n. 12 audizioni dei partiti i cui Statuti non erano risultati conformi alle indicazioni dettate dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

[4] http://www.parlamento.it/1057

7. Istanze per l'accesso ai documenti prodotti o detenuti dalla Commissione

Nello svolgimento delle diverse funzioni la Commissione è stata destinataria di istanze di accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Le richieste hanno interessato, a diverso titolo, documenti nella disponibilità di questa Commissione. È stato, in particolare, dato corso all'accesso per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti inerenti ai seguenti argomenti: contenzioso giudiziario tra partiti politici; informazione a mezzo stampa sull'attività di un partito; impugnazione di un atto di diniego di accesso ai benefici previsti dagli articoli 10 e seguenti del decreto-legge 149 del 2013.

8. Istanze per informazioni sulla corretta applicazione della normativa

La Commissione è stata, altresì, destinataria di richieste di chiarimenti e pareri su tematiche inerenti all'applicazione della normativa sull'attività e sulla gestione economica dei partiti e dei movimenti politici.

Le istanze, cui è stato dato seguito, hanno riguardato: n. 6 richieste di approfondimenti sulle modalità di presentazione o redazione dei rendiconti; n. 4 richieste di chiarimenti per la redazione degli statuti ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici; n. 2 quesiti sulla corretta interpretazione della normativa per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto-legge 149 del 2013 e, infine, n. 5 quesiti posti da singoli interessati a vario titolo su argomenti diversi.

9. Gestione del Contenzioso

La Commissione, avvalendosi del patrocinio erariale, ha seguito il contenzioso introdotto avverso provvedimenti dalla stessa adottati.

In particolare:

- n. 1 partito ha chiamato in causa anche questa Commissione per la mancata erogazione dei contributi elettorali da parte della Camera dei deputati;

- n. 1 partito è insorto avverso un provvedimento di diniego di ammissione ai benefici di cui agli artt. 10 e seguenti del decreto-legge n. 149 del 2013.

In ognuna di dette controversie la Commissione ha agito in coordinamento con l'Avvocatura generale dello Stato fornendo ogni elemento, in fatto e diritto, utile alla difesa in giudizio, corredato dalla relativa documentazione.

10. Conclusioni

La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici nello svolgimento delle sue funzioni - in particolare quelle previste dall'articolo 9, commi 4 e segg., della legge n. 96 del 2012 e dall'articolo 8 della legge n. 13 del 2014, sul procedimento di controllo e sanzionatorio, quest'ultimo da svolgersi secondo le modalità dettate dalla legge n. 689 del 1981, cui rinvia l'articolo 9, comma 19, della legge n. 96 del 2012 - ha rilevato come il vigente quadro normativo sia il risultato di una serie di modifiche normative, apportate a più riprese in assenza di organico coordinamento, che in sede applicativa dà luogo a non poche incertezze e difficoltà interpretative.

In tale contesto le maggiori criticità riscontrate possono essere così sintetizzate:

- irragionevolezza di una sanzione unica, non modulabile nel *quantum* secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla gravità dell'inadempienza del partito in sede di rendiconto;
- mancanza di coordinamento del regime di proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti 2013, 2014 e 2015 con quello ordinario dei rendiconti 2016;
- incertezza nella definizione della nozione di partito o movimento politico destinatario dell'obbligo di rendicontazione;
- difficoltà interpretative dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, legate al requisito dell'attualità della rappresentanza politica in Parlamento ai fini dell'accesso alla contribuzione volontaria agevolata;
- eccessiva limitatezza del perimetro di consolidamento dei rendiconti dei partiti politici;
- disomogeneità degli obblighi di rendicontazione delle articolazioni territoriali rispetto allo schema legislativo applicabile ai partiti.

Su detti argomenti il Presidente di questa Commissione ha riferito avanti la Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica in sede di audizione dell'11 ottobre 2017 (seduta n. 515) ed ha prodotto una relazione acquisita agli atti del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2439), che si allega.

Si aggiunge che circa le modalità applicative dell'attuale regime sanzionatorio – che come prima accennato prevede una sanzione unica pari ad euro 200.000 per qualsiasi inadempienza dei partiti in sede di rendicontazione – è stato sollecitato con note del 10 gennaio 2017 e del 28 febbraio 2018, il parere dell'Avvocatura generale dello Stato a prevenzione di ogni possibile contenzioso.

Un'ulteriore considerazione va formulata riguardo all'art. 6 del decreto legge n. 149 del 2013 che, con l'intestazione "Consolidamento (*recte* allegazione) dei bilanci dei partiti politici", tra l'altro impone, a partire dall'esercizio finanziario 2014, l'allegazione al bilancio dei partiti e dei movimenti politici dei bilanci "delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici".

Gli obblighi imposti, ai quali è estraneo ogni effetto sulle poste contabili dei rendiconti dei partiti, sono ispirati a criteri di trasparenza e sul piano dell'effettività sono connessi alla sussistenza di un indice di colleganza strettamente formalistico di carattere organizzativo, consistente nella determinazione della composizione degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni da parte di deliberazioni dei partiti[5].

La casistica del "consolidamento" riscontrata nell'attività di questa Commissione condotta anche a seguito di apposita richiesta di attestazione da parte dei rappresentanti legali dei partiti, è risultata estremamente ridotta (tre soli casi)[6], rimanendo, pertanto, estranee ad ogni forma di pubblicità le numerose fondazioni e associazioni che, secondo gli organi di stampa, sarebbero a vario titolo collegate ad esponenti di partiti.

[5] Il consolidamento non è obbligatorio, invece, ove la contribuzione sia superiore al 10% dei proventi della fondazione/associazione a favore del partito. In tal caso le associazioni e le fondazioni sono tenute solo a pubblicare i propri statuti e bilanci ai sensi dell'art. 5, comma 4.

[6] In un altro caso un'associazione ha sottoposto volontariamente a controllo il proprio rendiconto, per il fatto di aver ricevuto da un partito l'incarico di gestire il relativo sito internet, nonostante la dichiarata non appartenenza al novero degli enti di cui all'art. 6 del decreto legge n. 149 del 2013.

Tabella 1 Elenco partiti e movimenti politici ottemperanti agli obblighi di presentazione del rendiconto per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012 alla data del 15 giugno 2017.

1	Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (ALA)
2	Alternativa popolare (ex Nuovo Centro Destra)
3	Amministrare il Trentino
4	Autonomia e diritti
5	Autonomia responsabile
6	Autonomie – Liberté – Participation - Ecologie -A.L.P.E.
7	Bürgerunion fur Südtirol
8	Centro Democratico
9	Chiamparino per il Piemonte
10	Civica Trentina
11	Con Ambrosoli presidente -Patto civico
12	Con Monti per l'Italia
13	Conservatori e Riformisti
14	Die Freiheitlichen
15	Fare!
16	Federazione dei Verdi
17	Federazione Verdi Verdi
18	Forza Italia
19	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
20	Giovanni Toti Liguria
21	Grande sud
22	I Popolari d'Italia domani (lista cantiere popolare)
23	I Pugliesi per Rocco Palese
24	IDEA- Identità e Azione- popolo e libertà
25	Il megafono (Lista Crocetta)
26	Il Popolo della Libertà
27	Insieme per Bresso
28	Italia dei Valori
29	L'Alto Adige nel Cuore
30	L'Altra Emilia Romagna
31	La Puglia in più (già la Puglia per Vendola)
32	La Puglia prima di tutto
33	Ladins Dolomites
34	Lega Nord
35	Libertà e autonomia noi sud
36	Lista civica Nicola Zingaretti
37	Liste civiche per Biasotti
38	Maroni Presidente
39	Moderati

40	Movimento 5 Stelle – Comitato Promotore Elezioni Europee
41	Movimento 5 Stelle - Associazione
42	Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE
43	Nello Musumeci presidente
44	Noi a sinistra per la Puglia
45	Nuovo PSI
46	Partito della Rifondazione comunista - Sinistra europea
47	Partito Democratico
48	Partito Liberale Italiano
49	Partito Socialista Italiano
50	PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese
51	Popolari per l'Italia
52	Popolari UDEUR
53	Possibile
54	Progetto Trentino
55	Rialzati Molise
56	Rosso Mori
57	Scelta Civica
58	Sinistra Ecologia Libertà
59	Slovenska Skupnost
60	Solidarietà - Libertà, Giustizia e Pace
61	Stella alpina
62	Süd-Tiroler Freiheit -Freies Bündnis für Tirol
63	Südtiroler Volkspartei
64	U.A.L. - Union Autonomista Ladina
65	UDC
66	UDC e FLI Con buongiorno per il Lazio
67	Una Regione in Comune (lista Cittadini per Debora Serracchiani Presidente)
68	Union Valdôtaine
69	Union Valdôtaine Progressiste
70	Unione per il Trentino
71	USEI Unione Sudamericana Emigrati Italiani
72	Verdi del Sudtirolo/Alto Adige - Grüne Südtirols - Verdi-Grüne-Vërc

Tabella 2 Elenco partiti e movimenti politici i cui rendiconti per l'esercizio 2016 sono stati riconosciuti regolari e conformi alla legge

1	Amministrare il Trentino
2	Autonomia e diritti
3	Autonomia responsabile
4	Autonomie-Libertè-Partecipation-Ecologie A.L.P.E.
5	Bürgerunion fur Südtirol
6	Centro Democratico

7	Chiamparino per il Piemonte
8	Civica Trentina
9	Con Ambrosoli presidente -Patto civico
10	Con Monti per l'Italia
11	Conservatori e Riformisti
12	Die Freiheitlichen
13	Federazione dei Verdi
14	Giovanni Toti Liguria
15	Grande sud
16	I Pugliesi per Rocco Palese
17	IDEA- Identità e Azione- popolo e libertà
18	Il megafono (Lista Crocetta)
19	Il Popolo della Libertà
20	Insieme per Bresso
21	L'Alto Adige nel Cuore
22	L'Altra Emilia Romagna
23	La Puglia in più (già la Puglia per Vendola)
24	La Puglia prima di tutto
25	Ladins Dolomites
26	Libertà e autonomia noi sud
27	Lista civica Nicola Zingaretti
28	Liste civiche per Biasotti
29	Maroni Presidente
30	Moderati
31	Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE
32	Nello Musumeci presidente
33	Noi a sinistra per la Puglia
34	Partito della Rifondazione comunista - Sinistra europea
35	Partito Liberale Italiano
36	Partito Socialista Italiano
37	PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese
38	Popolari per l'Italia
39	Popolari UDEUR
40	Rialzati Molise
41	Rosso Mori
42	Scelta Civica
43	Slovenska Skupnost
44	Solidarietà - Libertà. Giustizia e Pace
45	Stella alpina
46	Südtiroler Volkspartei
47	U.A.L. - Union Autonomista Ladina
48	UDC
49	Una Regione in Comune (lista Cittadini per Debora Serracchiani Presidente)
50	Union Valdôtaine
51	Union Valdôtaine Progressiste

52	Unione per il Trentino
53	USEI Unione Sudamericana Emigrati Italiani
54	Verdi del Sudtirolo/Alto Adige - Grüne Südtirols - Verdi-Grüne-Vërc

Tabella 3 Elenco partiti e movimenti politici ottemperanti agli obblighi di presentazione del rendiconto per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012 alla data del 15 giugno 2017, con attività di controllo in itinere.

1	Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (ALA)
2	Alternativa popolare (ex Nuovo Centro Destra)
3	Fare!
4	Federazione Verdi Verdi
5	Forza Italia
6	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
7	I Popolari d'Italia domani (lista cantiere popolare)
8	Italia dei Valori
9	Lega Nord
10	Movimento 5 Stelle – Comitato Promotore Elezioni Europee
11	Movimento 5 Stelle- Associazione
12	Nuovo PSI
13	Partito Democratico
14	Possibile
15	Progetto Trentino
16	Sinistra Ecologia Libertà
17	Süd-Tiroler Freiheit -Freies Bündnis für Tirol
18	UDC e FLI Con buongiorno per il Lazio

Tabella 4 Elenco partiti e movimenti politici inottemperanti agli obblighi di presentazione del rendiconto e relativi allegati ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012 alla data del 15 giugno 2017 e destinatari di atti di contestazione.

1	Abruzzo Futuro/Rialzati Abruzzo
2	Alleanza di centro per la libertà
3	Alleanza per l'Italia
4	Democrazia cristiana campania
5	La destra
6	La Sinistra (Sardegna)
7	Lista Storace Presidente
8	Movimento per le autonomie
9	Partito dei Sardi
10	Partito Pensionati
11	Partito Sardo d'Azione
12	Realtà Italia
13	Rete a Sinistra
14	Sardegna Socialista
15	Sardegna Unita
16	Unione dei Sardi
17	Unione Popolare Cristiana

ESERCIZIO 2015

Tabella 5 Elenco Partiti e Movimenti Politici i cui rendiconti 2015 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge alla data del 27 Aprile 2018 (*)

1	A.L.P.E. Autonomie-Libertè-Partecipation-Ecologie
2	Amministrare il Trentino
3	Autonomia e diritti
4	Autonomia responsabile
5	Bürgerunion fur Südtirol
6	Centro Democratico
7	Chiamparino per il Piemonte
8	Civica Trentina
9	Con Ambrosoli presidente -Patto civico
10	Con Monti per l'Italia
11	Die Freiheitlichen
12	Federazione dei Verdi
13	Federazione Verdi Verdi
14	Forza Italia

15	Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
16	Giovanni Toti Liguria
17	Grande sud
18	I Popolari d'Italia domani (lista cantiere popolare)
19	I Pugliesi per Rocco Palese
20	Il megafono (Lista Crocetta)
21	Il Popolo della Libertà
22	Insieme per Bresso
23	Italia dei Valori
24	L'Alto Adige nel Cuore
25	La Puglia in Più
26	La Puglia prima di tutto
27	Ladins Dolomites
28	L'Altra Emilia Romagna
29	Lega Nord
30	Libertà e autonomia noi sud
31	Lista civica Nicola Zingaretti
32	Lista Scopelliti Presidente
33	Lista Storace Presidente
34	Liste civiche per Biasotti
35	Maroni Presidente
36	Moderati
37	Movimento 5 Stelle – Comitato promotore elezioni 2013
38	Movimento 5 Stelle - Associazione
39	Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE
40	Nello Musumeci Presidente
41	Noi a Sinistra per la Puglia
42	Nuovo Centro Destra
43	Partito dei Sardi
44	Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
45	Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – PCI
46	Partito Democratico
47	Partito Liberale Italiano
48	Partito Socialista Italiano
49	PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese
50	Popolari per l'Italia

51	Popolari UDEUR
52	Realtà Italia
53	Rete a Sinistra
54	Rialzati Abruzzo-Abruzzo Futuro
55	Rialzati Molise
56	Rosso Mori
57	Scelta Civica
58	Slovenska Skupnost
59	Solidarietà - Libertà. Giustizia e Pace
60	Stella alpina
61	Süd-Tiroler Freiheit -Freies Bündnis für Tirol
62	Südtiroler Volkspartei
63	Team Autonomie
64	UAL – Union Autonomista Ladina
65	UDC
66	UDC e FLI Con Buongiorno per il Lazio
67	UDS - Unione dei Sardi
68	Una regione in comune (lista Cittadini per Debora Serracchiani Presidente)
69	Union Valdôtaine
70	Union Valdôtaine Progressiste
71	Unione per il Trentino
72	USEI Unione Sudamericana Emigrati Italiani
73	Verdi del Sudtirolo/Alto Adige – Grüne Südtirols – Verdi – Grüne - Vërc

(*) La tabella n. 5 rappresenta un aggiornamento della tabella n. 2 della relazione 2015 della Commissione datata 26 aprile 2017 e successive integrazioni.

Tabella 6 Elenco Partiti e Movimenti Politici ritenuti inottemperanti agli obblighi di presentazione del Rendiconto 2015 e relativi allegati ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012 e s.m.i. alla data del 31/12/2017

1	Alleanza di Centro per la Libertà
2	Democrazia Cristiana Campania
3	La Sinistra (Sardegna)
4	Movimento per le Autonomie
5	Partito Pensionati

Tabella 7 Elenco delle Ordinanze Archiviazione su atti di contestazione - Rendiconto 2015

1	23 marzo Lavoro Solidarietà
2	A.L.B.A. – Alleanza per il Lavoro, i Beni comuni e l'Ambiente
3	Abruzzo Civico
4	Alessandra Moretti Presidente
5	Azione Civile
6	Calabria in Rete - Campodemocratico
7	Caldoro Presidente
8	Campania in Rete
9	Campania Libera
10	Casa delle Libertà
11	De Luca Presidente
12	Democratici Progressisti
13	Emiliano Sindaco di Puglia
14	Fédération Autonomiste
15	Indipendenza Noi Veneto
16	La Puglia con Emiliano
17	La Rete 2018
18	La Sinistra (Calabria)
19	L'Altra Europa con Tsipras
20	Lella Paita Presidente
21	Lista Tosi
22	Marche 2020 Area Popolare
23	Movimento Arancione
24	Movimento Politico Schittulli
25	Oliverio Presidente
26	Oltre con Fitto
27	Partito dei Comunisti Italiani
28	Pittella Presidente
29	Regione Facile
30	Ricci Presidente
31	Si – Toscana a Sinistra
32	Tilt! Nazionale Onlus
33	Unione per il Molise
34	Veneto Civico
35	Zaia Presidente

Tabella 8 Elenco Partiti e Movimenti Politici i cui rendiconti 2014 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge alla data del 27 Aprile 2018 (**)

1	Alleanza di Centro per la Libertà
2	Alleanza per l'Italia
3	A.L.P.E. Autonomie-Libertè-Partecipation-Ecologie
4	Amministrare il Trentino
5	Autonomia Responsabile
6	Autonomie e diritti
7	Bürgerunion fur Südtirol
8	Centro Democratico
9	Chiamparino per il Piemonte
10	Civica Trentina
11	Con Ambrosoli Presidente - Patto Civico
12	Con Monti per l'Italia
13	Democrazia Cristiana Campania
14	Die Freiheitlichen
15	Federazione dei Verdi
16	Federazione dei Verdi Verdi
17	Forza Italia
18	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
19	Grande Sud
20	I Popolari d'Italia domani (Lista cantiere popolare)
21	I Pugliesi per Rocco Palese
22	Il Megafono - Lista Crocetta (già Crocetta Presidente)
23	Il Popolo della Libertà
24	Insieme per Bresso
25	Italia dei Valori
26	L'Alto Adige nel Cuore
27	La Destra
28	La Puglia in Più (ex La Puglia per Vendola)
29	La Puglia prima di tutto
30	Ladins Dolomites
31	L'Altra Emilia Romagna
32	Lega Nord per l'Indipendenza della Padania
33	Libertà e Autonomia Noi Sud
34	Lista Civica Nicola Zingaretti
35	Lista Scopelliti Presidente
36	Lista Storace Presidente
37	Liste Civiche per Biasotti Presidente

38	Maroni Presidente
39	Moderati
40	Movimento 5 Stelle - Comitato Promotore Elezioni 2013
41	Movimento 5 Stelle - Comitato Promotore Elezioni Europee
42	Movimento 5 Stelle - Associazione
43	Movimento Associativo Italiani all'Estero
44	Movimento per le Autonomie
45	Nello Musumeci Presidente
46	Nuovo Centro Destra
47	Nuovo PSI
48	Partito Autonomista Trentino Tirolese
49	Partito dei Sardi
50	Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
51	Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – PCI
52	Partito Democratico
53	Partito Liberale Italiano
54	Partito Sardo D'Azione
55	Partito Socialista Italiano
56	Popolari per l'Italia
57	Popolari Udeur
58	Progetto Trentino
59	Realtà Italia
60	Rialzati Abruzzo / Abruzzo Futuro
61	Rialzati Molise
62	Riformatori Sardi Liberaldemocratici
63	Rosso Mori
64	Scelta Civica
65	Sinistra Ecologia Libertà
66	Slovenska Skupnost
67	Solidarietà - Libertà. Giustizia e Pace
68	Stella Alpina
69	Süd-Tiroler Freiheit
70	Südtiroler Volkspartei
71	Team Autonomie
72	U.A.L. Union Autonomista Ladina
73	U.D.C. – Unione di Centro
74	UDC e FLI con Bongiorno per il Lazio
75	UDS - Unione dei Sardi
76	Una Regione in comune (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")
77	Union Valdôtaine
78	Union Valdôtaine Progressiste
79	Unione per il Trentino

80	Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)
81	Verdi del Sudtirolo/Alto Adige - Grüne Südtirols - Verdi-Grüne-Vërc

(**) La tabella n. 8 rappresenta un aggiornamento della tabella n. 7 della relazione 2014 della Commissione datata 28 aprile 2016 e successive integrazioni

Tabella 9 Elenco Partiti e Movimenti Politici ritenuti inottemperanti agli obblighi di presentazione del Rendiconto 2014 e relativi allegati ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012 e s.m.i. alla data del 31/12/2017(*)

1	La Sinistra (Sardegna)
2	Partito Pensionati

Tabella 10 Elenco delle Ordinanze Archiviazione su atti di contestazione - Rendiconto 2014

1	23 marzo Lavoro Solidarietà
2	A.L.B.A. – Alleanza per il Lavoro, i Beni comuni e l'Ambiente
3	Abruzzo Civico
4	Azione Civile
5	Calabria in Rete - Campodemocratico
6	Casa delle Libertà
7	Democratici Progressisti
8	Fédération Autonomiste
9	La Rete 2018
10	La Sinistra (Calabria)
11	L'Altra Europa con Tsipras
12	Movimento Arancione
13	Oliverio Presidente
14	Partito dei Comunisti Italiani
15	Pittella Presidente
16	Regione Facile
17	Tilt! Nazionale Onlus
18	Unione per il Molise
19	Wir Sudtiroler

Tabella 11 Elenco Partiti e Movimenti Politici i cui rendiconti 2013 sono stati riconosciuti regolari e conformi a legge alla data del 27 Aprile 2018(***)

1	Alleanza di Centro per la Libertà
2	Alleanza per l'Italia
3	A.L.P.E. Autonomie-Libertè-Partecipation-Ecologie
4	Amministrare il Trentino
5	Autonomia e Diritti
6	Autonomia Responsabile
7	Bürgerunion fur Südtirol
8	Centro Democratico
9	Civica Trentina
10	Comitato Ambrosoli Presidente - Patto civico
11	Comitato Promotore UNE 2010 (Lista Unione Nord Est)
12	Con Monti per l'Italia
13	Democrazia Cristiana Campania
14	Die Freiheitlichen
15	Federazione dei Verdi
16	Federazione dei Verdi Verdi
17	Forza Italia
18	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
19	Grande Sud
20	I Popolari d'Italia Domani (lista "Cantiere Popolare")
21	I Pugliesi per Rocco Palese
22	Il Megafono - Lista Crocetta (già Croccta Presidente)
23	Il Popolo della Libertà
24	Insieme per Bresso
25	Italia dei Valori
26	L'Alto Adige nel Cuore
27	La Destra
28	La Puglia per Vendola
29	La Puglia prima di tutto
30	Ladins Dolomites
31	Lega Nord per l'Indipendenza della Padania
32	Libertà e Autonomia Noi Sud
33	Lista Civica Nicola Zingaretti
34	Lista Storace Presidente
35	Liste Civiche per Biasotti
36	Maroni Presidente
37	Movimento 5 Stelle - Associazione
38	Movimento 5 Stelle - Comitato Promotore Elezioni 2013

39	Movimento Associativo Italiani all'Estero
40	Movimento per le Autonomie
41	Nello Musumeci Presidente
42	Nuovo PSI
43	Partito Autonomista Trentino Tirolese
44	Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra europea
45	Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani
46	Partito Democratico
47	Partito Socialista Italiano
48	Popolari Udeur
49	Progetto Trentino
50	Realtà Italia
51	Rialzati Abruzzo / Abruzzo Futuro
52	Rialzati Molise
53	Riformatori Sardi Liberaldemocratici
54	Rosso Mori
55	Scelta Civica per l'Italia
56	Sinistra Ecologia Libertà
57	Slovenska Skupnost
58	Stella Alpina
59	Süd-Tiroler Freiheit
60	Südtiroler Volkspartei
61	Team Autonomie
62	U.A.L. – Union Autonomista Ladina
63	U.D.C. – Unione di Centro
64	UDC e FLI con Bongiorno per il Lazio
65	Una Regione in comune (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")
66	Union Valdôtaine
67	Union Valdôtaine Progressiste
68	Unione per il Trentino
69	Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)
70	VDA Vive Renouveau
71	Verdi del Sudtirolo - Verdi-Grüne-Vërc

(***) La tabella n. 11 rappresenta un aggiornamento della tabella n. 7 della relazione 2013 della Commissione datata 30 novembre 2015 e successive integrazioni.

Tabella 12 Elenco Partiti e Movimenti Politici ritenuti inottemperanti agli obblighi di presentazione del Rendiconto 2013 e relativi allegati ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012 e s.m.i. alla data del 31/12/2017

1	La Sinistra (Sardegna)
2	Partito Pensionati

Tabella 13 Elenco delle Ordinanze Archiviazione su atti di contestazione - Rendiconto 2013

1	Azione Civile
2	Fédération Autonomiste
3	La Rete 2018
4	Movimento Arancione
5	Partito dei Comunisti Italiani
6	Pittella Presidente
7	Unione per il Molise
8	Wir Sudtiroler

ALL. 1

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI SUL DDL A.S. 2439

1- Contesto normativo di riferimento e sue difficoltà applicative

La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici - istituita a mente dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e così denominata dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 - svolge sostanzialmente le seguenti funzioni:

- controllo di conformità a legge degli statuti delle compagini politiche che chiedono l'iscrizione al registro dei partiti, istituito con l'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, al fine di essere ammessi ai benefici di contribuzione volontaria introdotti dagli artt. 11 e 12 del decreto-legge medesimo, consistenti sia in un regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in denaro di persone fisiche e società ai fini dell'imposta sui redditi, sia nella partecipazione alla ripartizione annuale delle risorse derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- controllo di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici più rappresentativi (cioè che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo dei massimi consessi rappresentativi - Parlamento italiano ed europeo, Consigli regionali o delle Province autonome - o il 2% dei voti validi espressi alla Camera dei deputati), oppure iscritti nel registro nazionale dei partiti politici;

- applicazione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi previsti in materia.

L'articolo 9, commi 4 e segg., della legge n. 96 del 2012 e l'articolo 8 della legge n. 13 del 2014, disciplinano sia il procedimento di controllo, sia quello sanzionatorio, quest'ultimo da svolgersi secondo le modalità dettate dalla legge n. 689/1981, cui rinvia l'articolo 9, comma 19, della legge n. 96 del 2012.

Il complesso delle disposizioni sopra richiamate, non sempre di agevole interpretazione, è il risultato di una serie di modifiche normative, apportate a più riprese,

le quali non sempre si presentano fra loro coordinate in maniera coerente ed organica e mal si attagliano alle variegate situazioni giuridiche dei partiti interessati.

1.1 Irragionevolezza della sanzione non modulabile rispetto alla natura dell'inadempienza.

In tale quadro, potenzialmente foriero di controversie, risulta essere il disposto di cui all'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, introdotto dall'articolo 4, comma 1 *quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prende in considerazione i casi di mancata presentazione a questa Commissione del rendiconto o degli altri documenti prescritti a corredo dello stesso.

Stabilisce detta disposizione che "*ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000*".

Al riguardo si deve segnalare che la richiamata disposizione prevede:

- una sanzione unica per qualsiasi omissione documentale relativa all'obbligo di rendiconto annuale senza alcuna gradualità nella misura rapportata alla tipologia e all'entità delle condotte omissive (es. la norma sanziona ugualmente la mancata presentazione di tutta la documentazione contabile o di un solo atto). Le perplessità di illegittimità costituzionale della disposizione, per violazione dei parametri della proporzione e della congruità di ogni sanzione alla gravità dell'illecito, oltreché di ragionevolezza della scelta del Legislatore, appaiono confortate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi nella materia sanzionatoria;

- la sanzione colpisce soprattutto le piccole formazioni politiche, amministrativamente poco organizzate, con ridotto numero di iscritti e dotate di scarse risorse economiche, rischiando di incidere sulla libertà di associazione politica garantita dall'articolo 49 Cost., garantendo di converso un vantaggio alle formazioni politiche maggiori come dimensioni organizzative e come volume di risorse gestite;

- la sanzione non sarebbe sufficiente, diversamente, a costringere un partito a presentare il rendiconto (in linea teorica un partito che si finanzia con milioni di euro potrebbe prediligere il pagamento della sanzione rispetto alla emersione delle modalità con le quali essi sono spesi).

1.2 Termini di scadenza di presentazione dei rendiconti

L'articolo 5, comma 11 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha differito la presentazione dei rendiconti relativi agli esercizi 2013-2015 alla data del 31 dicembre 2017.

Peraltro, la presentazione del rendiconto afferente all'anno 2016 (15 giugno 2017) resta disciplinata dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Tale situazione, oltre ad evidenziare un'incomprensibile sfasatura temporale, determina notevoli difficoltà nell'esercizio del controllo della rendicontazione per tale ultimo anno, in mancanza delle chiusure degli anni precedenti.

1.3 Definizione del soggetto politico destinatario dell'obbligo di rendicontazione

Sull'argomento vengono in rilievo due norme.

Da una parte l'articolo 18 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 149, stabilisce che ai fini della relativa applicazione "*si intendono per partiti politici i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10*".

Dall'altra l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, al comma 1, indica come destinatari dell'obbligo di ricorrere ad una società di revisione, "*i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi*". Il successivo comma 4, invece, non riporta il riferimento alle liste di candidati tra i destinatari dell'obbligo di rendicontazione.

Nel delineato contesto normativo la Commissione, ha optato per un'interpretazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 96 del 2012, che ha condotto all'esclusione dall'obbligo di rendicontazione delle liste di candidati che non siano diretta espressione dei partiti e le compagini il cui spessore ed assetto organizzativo sia finalizzato alla sola fase elettorale rispetto alle quali non siano ravvisabili elementi rilevatori di una permanenza nel panorama politico al di là del periodo elettorale.

1.4 Difficoltà interpretative dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

La Commissione, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha rilevato inoltre ambiguità interpretative relativamente all'alinea del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 14 gennaio 2014, n. 13 - ove, dopo la

precisazione della necessità, a decorrere dall'anno 2014, dell'iscrizione nel registro nazionale dei partiti per poter accedere al finanziamento privato in regime fiscale agevolato e/o alla ripartizione annuale delle risorse fiscali (c.d. 2 per mille), è stabilita l' "*esclusione* (dai benefici medesimi) *dei partiti che non hanno più rappresentanza in Parlamento*" - rispetto alla successiva elencazione di cui alla lett. a) del comma stesso[1].

L'interpretazione della disposizione - secondo gli arresti della giurisprudenza del Giudice amministrativo – sembra privare di effettività gran parte delle ipotesi prese in considerazione dal legislatore, tutte elencate alla lett. a) del comma 1 – che a giudizio di questa Commissione rivestono autonomo valore precettivo - ponendo in posizione dominante e di privilegio, quanto all'accesso ai benefici di legge, i partiti che hanno già rappresentanza in Parlamento, a discapito di quelli che hanno eletti negli organi rappresentativi regionali o delle province autonome, o che aspirano a entrare negli organi elettivi nazionali e regionali con significativa partecipazione alle tornate elettorali a mezzo di liste di propri candidati.

Deve aggiungersi che il comma secondo dell'articolo 10 alle lett. a) e b) – sempre in un'ottica non restrittiva della selezione dei partiti che possono accedere alle forme di finanziamento introdotte dal decreto-legge n. 149 del 2013 – prevede due ulteriori ipotesi per il conseguimento dei benefici in questione e, cioè, la dichiarazione di riferimento al partito interessato da parte di un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle due Camere, o da parte di una componente del gruppo misto, ovvero la partecipazione del partito in forma aggregata alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con deposito congiunto del contrassegno elettorale e presentazione di lista comune o di candidati comuni, riportando almeno un candidato eletto.

In entrambi i casi si prescinde dalla rappresentanza in atto nel Parlamento.

Emerge evidente la disparità di trattamento che viene a determinarsi fra i partiti che versano nelle condizioni di cui al primo comma, lett. a), dell'articolo 10 – per i quali, secondo l'interpretazione privilegiata dal TAR, va richiesta la contestuale presenza in Parlamento –

[1] La questione si pone in quanto il TAR per il Lazio, con due decisioni di identico contenuto (nn. 3913 e 3915 del 2015) emesse a definizione di ricorsi proposti da due partiti, ha ritenuto che il requisito della perdurante rappresentanza in Parlamento sia richiesto dalla norma in esame anche per i partiti che hanno esclusivamente ottenuto candidati eletti in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati, senza che siano stati eletti, in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

rispetto a quelli che possono avvalersi del secondo comma dell'articolo 10 indipendentemente dalla presenza parlamentare.

A fronte dei su ricordati precedenti giurisprudenziali - peraltro inerenti a giudizi di primo grado, non oggetto di conferma in appello per assenza di impugnazione da parte dei soccombenti, nei quali questa Commissione ha rivestito il ruolo di amministrazione resistente – appare opportuno un intervento legislativo che consenta di superare le difficoltà interpretative, che rischiano di alimentare il contenzioso, con possibili pretese risarcitorie da parte dei partiti eventualmente esclusi dall'accesso ai benefici.

1.5 Perimetro di consolidamento dei rendiconti dei partiti politici.

Un'ulteriore considerazione va formulata riguardo all'articolo 6 del decreto legge n. 149 del 2013 che, con l'intestazione "*Consolidamento* (*recte* allegazione) *dei bilanci dei partiti politici*" , tra l'altro impone, a partire dall'esercizio finanziario 2014, l'allegazione al bilancio dei partiti e dei movimenti politici, dei bilanci "*delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici*".

Gli obblighi imposti, ai quali è estraneo ogni effetto sulle poste contabili dei rendiconti dei partiti, sono ispirati a criteri di trasparenza (al pari di quelli previsti dal precedente articolo 5, comma 4, per le associazioni e le fondazioni, che versano nelle situazioni di composizione degli organi direttivi o di erogazione di contribuzioni e servizi ai partiti nelle modalità prese in considerazione dalla disposizione medesima) e sul piano dell'effettività sono connessi alla sussistenza di un indice di colleganza strettamente formalistico di carattere organizzativo, consistente nella composizione degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni determinata dalle deliberazioni dei partiti.[2]

La casistica del "*consolidamento*" riscontrata nell'attività di questa Commissione (anche da parte dei rappresentanti legali dei partiti con la richiesta di un'apposita attestazione) è risultata estremamente ridotta, rimanendo, pertanto, estranee ad ogni forma di pubblicità le numerose fondazioni e associazioni che, secondo gli organi di stampa, sarebbero a vario e diverso titolo collegate ad esponenti di partiti.

[2] Il consolidamento non è obbligatorio, invece, in presenza di un indice di carattere finanziario come, ad esempio, la contribuzione in denaro o in natura in misura superiore al 10% dei proventi della fondazione/associazione a favore del partito. In tal caso le associazioni e le fondazioni sono tenute solo a pubblicare i propri statuti e bilanci ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

1.6 Rendiconti delle articolazioni territoriali.

Tra le varie difficoltà ermeneutiche afferenti ai bilanci delle sedi regionali dei partiti, o di quelle corrispondenti a più regioni, la prima riguarda lo schema di rendiconto che le stesse sono tenute a presentare.

Infatti, l'articolo 6, decreto legge 28 dicembre 2013, n.149, rubricato "consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici", nulla prevede in riferimento allo schema di rendiconto che le sedi regionali o quelle corrispondenti a più regioni sono tenute ad adottare.

Il termine "consolidamento" viene utilizzato per indicare l'obbligo dell'allegazione ai bilanci dei partiti di quelli delle rispettive articolazioni regionali. Al riguardo è necessario imporre l'obbligo di rispettare lo schema di rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine dell'omogeneità del controllo di regolarità e conformità [3].

Ulteriore problematica afferisce alle realtà per le quali la legge non impone obblighi di rendicontazione. La presenza nell'ordinamento di partiti ampiamente articolati sul territorio che trasferiscono alle realtà locali una cospicua parte delle proprie risorse, rende poco coerente la previsione che non annovera tra i soggetti obbligati alla rendicontazione ed al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza tutti i segmenti territoriali dei partiti.

2- Funzioni attuali della Commissione e carico di lavoro.

Di seguito si riportano le principali funzioni esercitate dalla Commissione:

- controllo di conformità alla legge degli Statuti presentati dai partiti o movimenti politici per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
- controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto e dei relativi allegati, redatti dai partiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
- ammissione ai benefici di cui agli artt. 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- affari trattati con l'Avvocatura Generale dello Stato in materia di contenzioso sorto a seguito di attività provvedimentale della Commissione.

---

[3]Si pensi, ad esempio, che laddove sia consentito alle articolazioni territoriali di utilizzare schemi diversi da quelli previsti dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, sarebbe possibile indicare in un'unica voce del rendiconto, i trasferimenti dal partito nazionale, le contribuzioni da persone fisiche e giuridiche ed altri proventi. Rinunciando ad una indicazione dettagliata delle predette voci di entrata verrebbe meno la possibilità di incrociare (anche per il tramite dei dati forniti dalla Camera dei deputati) i dati esposti nel rendiconto nazionale con quelli dei bilanci regionali (o corrispondenti a più regioni) avuto riguardo, in particolare, ai reciproci trasferimenti di risorse.

- relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 9, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 96 del 2012.

Tabella riepilogativa delle attività espletate dalla Commissione:

Attività di controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto e dei relativi allegati, redatti dai partiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.	**2016 ***	**2017**
RENDICONTI PERVENUTI	**203**	**72**
ATTI DI CONTESTAZIONE	**95**	**16**
Totale partiti tenuti all'obbligo dell'invio del rendiconto	**298**	**88**
INVITI A SANARE	**71**	**17**
REGOLARITA' CONTABILE	**141**	**37**
ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE	**0**	**55**
Altre attività della Commissione	**2016***	**2017**
RIUNIONI della Commissione	**54**	**36**
Audizioni con i Partiti	**45**	**17**
Delibere	**10**	**2**
Statuti esaminati	**22**	**21**
Richieste benefici artt. 11 e 12 D.L. n. 149 del 2013	**32**	**5**
Affari trattati con l'Avvocatura Generale dello Stato in materia di contenzioso sorto a seguito di attività provvedimentale della Commissione.	**25**	**7**
Richieste pagamenti alla Tesoreria della Camera dei deputati	**27**	**8**
**** l'anno 2016 per effetto della legge 21 del 27 febbraio 2016 (c.d. milleproroghe) comprende l'attività di controllo sui rendiconti 2013 - 2014 e 2015***		

3- Attribuzioni della Commissione con riferimento al DDL A.S. 2439

Il DDL A.S. 2439 attribuisce alla Commissione le funzioni di seguito elencate:

- **Articolo 5 - (comma 3)** – verifica del rispetto delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, di seguito descritti, del medesimo articolo, riguardanti l'obbligo da parte dei partiti di pubblicare i documenti sul sito internet, in apposita sezione chiamata

"TRASPARENZA". Successivamente la Commissione indica al partito quali sono le integrazioni necessarie e applica la sanzione da 5.000 a 15.000 euro ai partiti che non ottemperano entro 15 giorni.

- **(comma 1) - Partiti iscritti al Registro** - lo Statuto, il Rendiconto ed i relativi allegati previsti dalla legge n. 2 del 1997 con evidenza l'elenco dei contributi e servizi superiori ad euro 5.000,00 percepiti nell'anno;

- **(comma 2) - Partiti non iscritti al Registro** - le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; il soggetto titolare del simbolo e se diverso dal partito i documenti che abilitano lo stesso all'uso del simbolo.

- **Articolo 6 - (comma 2)** – in caso di verifica di inadempimento anche parziale del rispetto delle disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante l'obbligo da parte dei partiti di pubblicare l'elenco dei beni mobili e immobili e degli strumenti finanziari intestati al partito e di aggiornare tali dati entro il 15 luglio di ogni anno, la Commissione applica la sanzione da 5.000 a 15.000 euro.

  - **(comma 8)** – riceve le dichiarazioni e le attestazioni relative alle erogazioni effettuate in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati regolamentate ai sensi dei commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, che gli stessi hanno l'obbligo di pubblicare sul sito internet ai sensi del comma 11 dello stesso articolo. La Commissione applica la sanzione di euro 50.000 ai partiti che non hanno adempiuto totalmente ai predetti obblighi oppure una sanzione pari alla differenza tra l'importo dichiarato e l'importo accertato, in caso di adempimento parziale.

- **Articolo 9 - lettere a) b) c) d)** - prevede che la Commissione applichi sanzioni pecuniarie in luogo delle precedenti sanzioni previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 149 del 2013 che agivano sull'ammontare dei contributi statali percepiti.

4- Unicità dei controlli intestati ad un unico organismo

Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del controllo, anche in un'ottica di più lungo periodo, sarebbe opportuno concentrare le funzioni di controllo relative alle spese affrontate nelle campagne elettorali e all'impiego dei contributi ai gruppi parlamentari e consiliari regionali presso un unico Organismo di garanzia.

5- Assetto ordinamentale della Commissione.

La composizione della Commissione, disciplinata dall'articolo 9, comma 3, legge n. 96 del 2012 prevede la presenza di cinque componenti di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti, tra i quali scegliere il Presidente della commissione. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata.

Con legge 27 ottobre 2015, n. 175, modificativa del citato articolo 9, si è provveduto a dotare la stessa di una struttura di supporto per le attività ad essa affidate dalla legge.

Tale assetto presenta i seguenti aspetti meritevoli di rivisitazione.

In primo luogo, l'articolo 9, comma 3, legge 96 del 2012 e s.m.i., stabilisce che Camera e Senato garantiscono l'operatività della Commissione attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per le esigenze di segreteria della Commissione, dalla sua istituzione ad oggi, il Senato ha disposto l'assegnazione di personale con contratto a tempo determinato ed in misura non adeguata (n. 2 unità di personale). Ciò ha determinato problemi all'operatività della Segreteria e della Commissione stessa, in particolare nei periodi di stacco tra un contratto di lavoro e l'altro.

L'elevata alternanza di dipendenti con contratto a tempo determinato comporta, inoltre, l'esigenza di affiancamento e formazione del personale di nuova assegnazione, attività non sempre agevole tenuto conto degli ordinari incombenti.

Ai sensi del summenzionato comma 3, la Commissione può avvalersi, inoltre, per i compiti ad essa affidati, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. [4]

[4] Tale previsione normativa, istitutiva di una struttura del tutto anomala ed unica nel suo genere nel panorama degli organismi di garanzia e controllo, è all'origine di disparità nel trattamento giuridico ed economico del personale di supporto alla Commissione. Si determina, infatti, che il personale proveniente da diverse amministrazioni (e, quindi, con diverso inquadramento professionale, diverso trattamento giuridico ed economico, diverso CCNL di riferimento) abbia ruolo e funzioni identiche.
Per i motivi anzidetti ed al fine di garantire stabilità ed autonomia alla Commissione, è auspicabile dotare la stessa di una struttura di personale stabile e con inquadramento adeguato alla specificità dei compiti svolti e dei ruoli ricoperti.

A tal fine sarebbe opportuno disciplinare compiutamente l'istituzione di un organismo indipendente e dotato di autonomia giuridica e patrimoniale.

La dotazione del personale al pari dell'autonomia e dell'assegnazione di risorse proprie configura l'ineludibile presupposto per garantire l'indipendenza della Commissione.

6- Proposte

Sulla base di quanto sopra esposto si riassumono di seguito i principali punti meritevoli di riflessione riportati nell'articolato che si allega:

- valutare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo il complesso delle disposizioni vigenti: sull'assetto organizzativo dei partiti iscritti o meno al registro dei partiti; sul sistema di attribuzione di risorse con riflessi anche indiretti sull'erario; sul regime dei controlli da attrarre presso un unico Organismo di garanzia;
- disciplinare compiutamente l'assetto giuridico della Commissione e della relativa struttura di supporto al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza;
- rimodulare la sanzione prevista all'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012 secondo criteri di progressività basata sulla gravità dell'infrazione commessa;
- allineare alla scadenza dei rendiconti per gli esercizi 2013-2015 con quella afferente all'esercizio 2016;
- fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 18 del d.l. n. 149 del 2013, dando rilievo alla stabilità e alla continuità dell'azione politica del partito nel suo concorso a determinare le linee politiche a livello locale e/o nazionale (ciò in linea con l'orientamento osservato dalla Commissione in tema di obblighi al rendiconto nei confronti delle liste elettorali che su un piano di effettività operano solo nell'imminenza e nel corso della tornata elettorale);
- consentire ai partiti minori di avvalersi di un revisore unico, al fine di non far gravare eccessivi e ingiustificati oneri su tali formazioni.

Articolato relativo al disegno di legge A.S. n. 2439

Articolo 1 **Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

1. La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione quale organismo indipendente.
2. Essa è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti designati e nominati secondo il procedimento stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
3. Il presidente della Commissione ne ha la rappresentanza legale.
4. La Commissione ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
5. L'indennità spettante ai suoi componenti è determinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 2 **Funzioni della Commissione**

1. La Commissione, con le modalità previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13:

a) esercita il controllo di conformità alla legge degli statuti presentati dai partiti e dai movimenti politici per l'iscrizione nel registro istituito dall'articolo 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
b) esercita il controllo di regolarità e conformità a legge dei rendiconti e dei relativi allegati redatti dai partiti e movimenti politici;
c) dispone l'ammissione ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
d) applica le sanzioni per gli illeciti amministrativi previsti dalle leggi in materia;
e) esercita ogni altra funzione assegnata da norme di legge o di regolamento.

Articolo 3 **Personale della Commissione**

1. Con proprio regolamento la Commissione stabilisce la dotazione organica del personale con compiti di segreteria e di revisione, da utilizzare con stabilità e continuità per lo svolgimento delle funzioni di istituto, e i relativi posti di funzione, uno dei quali con qualifica dirigenziale. Il numero dei posti non può eccedere le 20 unità.
2. Alla copertura della dotazione organica si provvede prevalentemente con il collocamento fuori ruolo di dipendenti di amministrazioni pubbliche in possesso delle professionalità richieste. La Commissione seleziona il proprio personale in piena autonomia con richiesta nominativa, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
3. Il collocamento fuori ruolo del personale da assegnare alla Commissione è obbligatorio e viene disposto secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti.

4. Nella provvista di personale la Commissione procede anche attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 4 **Dotazione finanziaria dell'Ufficio**

1. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro da destinare alle spese necessarie al funzionamento della Commissione.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. La gestione è sottoposta al controllo del Collegio dei revisori dei conti, disciplinato con regolamento della Commissione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5 **Norme interpretative**

1 Agli effetti dell'obbligo di rendiconto, l'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, si interpreta nel senso che si intendono per partiti e movimenti politici le associazioni con stabile organizzazione e continuità di azione politica.

2 L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, si interpreta nel senso che la perdita del diritto all'ammissione alla contribuzione volontaria agevolata e della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche opera limitatamente ai partiti, movimenti e gruppi politici con pregressa rappresentanza in Parlamento.

Articolo 6 **Modifiche di norme**

1. All'articolo 3, comma 2 lett. 0a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, aggiungere al termine del periodo la seguente frase "e il recapito di posta elettronica certificata".
2. All'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, aggiungere:
   - il seguente periodo dopo le parole "a più regioni" "redatti secondo lo schema di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ".
   - il seguente comma "2. L'obbligo di allegazione dei bilanci sussiste anche per le fondazioni e associazioni nelle quali uno o più componenti degli organi di indirizzo, rappresentanza, gestione o controllo siano parlamentari o consiglieri regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano eletti sotto il simbolo del partito o movimento politico e appartenenti al gruppo parlamentare o consiliare di riferimento del partito stesso per tutto o parte dell'esercizio finanziario da rendicontare".
   - il seguente comma "3. I bilanci delle articolazioni sub-regionali del partito devono essere consolidati con il bilancio nazionale o dell'articolazione regionale";

3. All'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole "di euro 200.000" sono sostituite da "da euro ..... a euro .....";
4. All'articolo 5, comma 11 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sostituire le parole "al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" con la frase "al 15 febbraio 2018 per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016".

Articolo 7 **Norme transitorie**

In sede di prima applicazione, gli attuali componenti della Commissione permangono in carica per ulteriori quattro anni non rinnovabili.

Proposte emendative del testo del Disegno di legge

All'articolo 2, comma 3, inserire prima della lettera a), "0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato e l'indirizzo di posta elettronica certificata"

All'articolo 5, comma 2, sostituire il termine "organizzati" con la frase "con stabile organizzazione e continuità di azione politica"

All'articolo 6, comma 13, la sanzione di euro 50.000 è da sostituire con la sanzione di "euro 10.000".

All'articolo 9 sostituire i minimi edittali stabiliti in euro 20.000 con "euro 5.000".

Gli importi delle sanzioni irrogate dalla Commissione sono versati sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.